

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

COPIA

(Provincia di Salerno)

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 – 996210

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 del 25.03.2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.**

L'anno duemila diciannove il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore 18,34 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	MOTTOLA BERNARDO	SI	
3	GIORDANO MARIO	SI	
4	SANGIOVANNI ROSARIO		SI
5	SANGIOVANNI MAURO	SI	
6	GIORDANO GIUSEPPINA	SI	
7	MIGLINO SANDRO	SI	
8	GALLO CHIARA		SI
9	ROSSI GIOVANNA	SI	
10	D'ORSI GIOVANNI	SI	
11	CIARDELLA VINCENZO		SI
	TOTALE	08	03

Assume la Presidenza il Sindaco Rag. **MANZI** Antonio.

Partecipa il Segretario: Dr. Giovanni **AMENDOLA**.

### IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art.151 D.Lgs.267/2000, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2011;

**VISTO** il D.L. n. 78/2010;

**VISTO** il D.L. n. 118/2011;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (in G.U. n. 28 del 02/02/2019) che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

### **TENUTO CONTO:**

-che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2019), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art.1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- e dell'art.53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n.388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**RILEVATO** che la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:

-l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

-il contratto di comodato sia stato registrato;

-il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;

-l'art.1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

-l'art.1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431;

-l'art.1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

-l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9;

-l'esenzione per i terreni agricoli;  
-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**VISTI**, altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

-669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

-671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

-681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai *commi 676 e 677*. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al *comma 688* ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

**CONSIDERATO** che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell'art.1 della legge n.147/2013;

**DATO ATTO** che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'art.52 del citato D.Lgs.n.446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;  
*comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.*”;

**VISTE** le innovazioni introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica con l'articolo 21, comma 12-quater, della legge n.196 del 2009 ed ad integrazione sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016, n.163;

**VISTO** il D. Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n.126;

**VISTE** le aliquote per IMU e TASI applicate nel corso dell'anno 2018 e ritenuto di confermare le stesse anche per l'anno 2019;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti, Presenti 08, Votanti 08;

## DELIBERA

1-**DI CONFERMARE**, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2019 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando, per quanto qui non contemplato, le singole discipline legislative di riferimento:

**per il tributo IMU:**

- a) Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.n.214/2011.....**4,00 %**
- b) Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2015.....**7,60 %**

**per il tributo TASI:**

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, così come definite dall'art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/20.....**1,0 ‰**
  - Aliquota per tutti gli altri fabbricati .....**1,0 ‰**
  - Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.C1, C3 e D (artigianali, commerciali, industriali e attività di produzione di servizi).....**1,0 ‰**
  - Aliquota per le aree edificabili.....**2,0 ‰**
  - Aliquota fabbricati rurali uso strumentali.....**1,0 ‰**
  - Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.....**1,0 ‰**;
  - Detrazione di euro 50,00 per ogni figlio;
  - la data del 16 giugno 2019 quale termine per il versamento della 1^ rata TASI in acconto (o unica soluzione);
  - la data del 16 dicembre 2019 quale termine per il versamento del saldo TASI;
- 2- **DI DARE ATTO** che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;
- 3- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è valevole per l'Esercizio Finanziario 2019;
- 4- **DI TRASMETTERE**, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

**ALL'UNANIMITA'** dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti, Presenti 08, Votanti 08;

### **DELIBERA**

- 5- **DI DICHIARARE**, data l'urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^

Proposta di deliberazione: "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2019."

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
- f.to Antonio MANZI -

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
- f.to Antonio MANZI -

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Provincia di Salerno

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI IUC COMPONENTE IMU e TASI ANNO 2019

Verbale n. 2 del 24/03/2019

*Il Revisore dei Conti*

*Dr. Mauro Esposito*

- Esaminata la proposta di deliberazione consiliare relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IUC Componente IMU e TASI anno 2019 con la quale di confermano le aliquote dell'anno precedente;
- Visto la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);
- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012;
- Visto l'art. 239 comma 1 lett. b del Tuel 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Quanto alla proposta di deliberazione sopra richiamata, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Il Revisore dei Conti

Dr. Mauro Esposito



Del che è verbale

**IL SINDACO**

f.to (rag. Antonio MANZI)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to (Dr. Giovanni AMENDOLA)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_

Monteforte Cilento

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to (Dr. Giovanni AMENDOLA)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Timbro

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Giovanni AMENDOLA)

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Giovanni AMENDOLA)